

DIRITTO ANNUALE 2002

Spett.le Impresa,

Il Ministro delle attività produttive, con decreto 17 maggio 2002, ha determinato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i diritti annuali da versare alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ¹ per l'anno 2002.

Rispetto all'anno 2001 sono state ridotte sensibilmente le aliquote del diritto e gli scaglioni di fatturato imponibile sono stati portati da otto a quattro.

Come si versa:

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, **con il modello** di pagamento **F24** ², utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi;

Si ricorda che è **possibile compensare** quanto dovuto per il diritto annuale **con eventuali crediti** vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

Quando si versa:

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per il 2002, entro i **termini previsti dall'art. 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63**.

Come si determina l'importo da versare: I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese ancorché annotati nella sezione speciale versano un importo commisurato al **fatturato** ³ complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

¹Art.18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.

²Il modello F24 può essere ritirato presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario.

Come compilare correttamente il modello F24:

- Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il **codice fiscale**, i **dati anagrafici** e il **domicilio fiscale**;
- Indicare **BG** nello spazio riservato al "**Codice ente locale**" nella sezione "**Regioni ed enti locali**" ovvero, in caso di pagamento a favore di altra Camera di Commercio diversa da quella di Bergamo, la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento;
- Indicare **3850** nella colonna "**codice tributo**" e **2002** nella colonna "**anno di riferimento**";
- Indicare l'**importo** che si versa nella colonna "**Importi a debito versati**", compilando un solo rigo; (ad esempio: se un'impresa deve pagare per la sede e per una unità locale iscritte entrambe alla Camera di Commercio di Bergamo, l'importo da indicare è dato dalla somma dei due importi dovuti);
- **Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio**, indicare distintamente gli importi dovuti compilando un solo rigo per ciascuna Camera di Commercio.

³Definizione di fatturato:

l'art. 1, co. 1, lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'industria stabilisce che il termine "**fatturato**" indica:

1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe **IQ15 (interessi attivi e proventi assimilati)** e **IQ17 (commissioni attive)** della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;

2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe **IQ33 (premi)**

L'importo del diritto si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2001 la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente e **sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione**, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

In via transitoria, per l'anno 2002, l'importo del diritto annuale determinato con l'applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato di cui alla tabella seguente, non può essere superiore del 6% rispetto a quello corrisposto in lire per l'anno 2001 (l'importo così determinato andrà convertito e arrotondato all'unità di euro).

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali** devono versare, **per ciascuna di esse**, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale** ⁴ (arrotondato all'unità di euro) fino ad un massimo di euro 103,00.

Tabella

Scaglioni di fatturato				Misura fissa e aliquote
da euro	a euro	da lire	a lire	
0,00	516.456,90	0	1.000.000.000	euro 373,00 (misura fissa)
516.456,91	2.582.284,50	1.000.000.001	50.000.000.000	0,0070%
2.582.284,51	51.645.689,91	50.000.000.001	100.000.000.000	0,0015%
51.645.689,92	e oltre	100.000.000.001	e oltre	0,0005% (fino ad un massimo di euro 77.500,00)

Arrotondamenti: gli importi parziali, per la sede principale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

Quanto si versa ⁵:

- le **imprese individuali**, le **cooperative** e i **consorzi** devono versare:
per la sede principale _____ **euro 83,00**
per ogni eventuale unità locale _____ **euro 17,00**
- le **società di persone** (S.a.s. e S.n.c.) devono versare:
per la sede principale _____ **euro 151,00**
per ogni eventuale unità locale _____ **euro 30,00**
- le **società di capitale** (S.r.l. e S.p.A.) devono versare per la sede principale l'importo determinato con l'applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato di cui alla tabella precedente e comunque in misura non superiore del 6% a quello corrisposto in lire per l'anno 2001, oltre all'importo dovuto per ogni eventuale unità locale.

Le sanzioni:

- Si rammenta che **nei casi di tardivo od omesso pagamento** si applica una sanzione, dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge.

E' **importante**, al fine dell'attribuzione del pagamento, **controllare la correttezza dei dati dell'impresa**, segnalando tempestivamente alla Camera di Commercio eventuali errori.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet delle Camere di Commercio www.infoimprese.it, nella sezione riservata al diritto annuale.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Spinetti

e **IQ34** (altri proventi tecnici) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;

3) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe **IQ1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni), **IQ5** (altri ricavi e proventi), **IQ15** (interessi attivi e proventi assimilati) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;

4) per gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.), la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'IRAP e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe **IQ1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e **IQ5** (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP.

⁴ L'importo dovrà essere eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio.

⁵ Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.